Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Martedì, 25 luglio 1933 - Anno XI** **Numero 171**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrensa posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima **della scadenza** di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1933, n. 860.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 861.
Inclusione dell'abitato di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministo Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 862.
Esenzioni doganali a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 516, contenente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno;
Visto il R. decreto-legge del 20 febbraio 1927, n. 242, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1928, n. 256;
Visti la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tabella annessa al citato R. decreto-legge del 20 febbraio 1927, n. 242, in conseguenza delle mutate condizioni economiche del comune di Livigno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1928, n. 256, è sostituita quella qui unita.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 111. — MANCINI.

Tabella degli animali e dei prodotti che dal comune di Livigno potranno essere introdotti nel territorio doganale in franchigia dai diritti di confine.

QUALITÀ DEGLI ANIMALI O DEI PRODOTTI	Quantità da introdurre	
Bovi	Numero	1
Tori	»	1
Vacche	»	226
Giovenche e torelli	»	80
Vitelli	»	410
Cavalli interi, aventi al garrese un'altezza di m. 1,40 o meno	»	1
Cavalli, altri	»	10
Muli	»	7
Asini	»	2
Pecore e capre	»	156
Maiali di peso fino a 20 chilogrammi	»	7
Maiali di peso superiore a 20 chilogrammi	»	1
Lana di panno greggio	Quintali	7
Pelli crude	»	20
Formaggio a pasta molle	»	103
Formaggio a pasta dura (non specificato)	»	7
Burro di latte fresco	»	84
Cacciagione di altra specie	»	3
Rape	»	5
Carne fresca (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio)	»	14
Carne secca	»	7
Ossa e stracci	»	25
Rottami di rame	»	15
Rottami di ferro	»	15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1933, n. 863.

Dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1183, concernente l'esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a studenti appartenenti a famiglie residenti in talune Provincie delle terre redente, nella provincia di Zara e nella Dalmazia, i quali avessero iniziato gli studi con tale beneficio, in applicazione del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135, o si fossero iscritti nell'anno scolastico 1928-29 negli Istituti contemplati dal citato Regio decreto-legge;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare norme intese ad assicurare tale beneficio, in via continuativa, agli studenti universitari di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, sino al termine dei loro studi.

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo resta sospeso qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non consegua il titolo accademico nel numero di anni prescritto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento del titolo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 864.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, in Potenza Picena.

N. 864. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Potenza Picena, ed è stato autorizzato il trasferimento allo stesso Monastero degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 865.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, in Genova.

N. 865. R. decreto 29 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Genova, S. Francesco d'Albaro, via Parini n. 8, delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 866.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Martino, in Zanano di Sarezzo.

N. 866. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili la Bolla 26 settembre 1931, con la quale il Vescovo di Brescia ha eretto in parrocchia autonoma la Chiesa di S. Martino, in Zanano di Sarezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 867.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Penitenti di S. Maria Maddalena, in Vigevano.

N. 867. R. decreto 29 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Penitenti di S. Maria Maddalena in Vigevano, ed è stato autorizzato il trasferimento allo stesso di beni immobili, siti in Vigevano, dei quali era in possesso da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente al nome di terzi intestatarii.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 868.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Melicuccà.

N. 868. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Melicuccà.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 869.
Riconoscimento, agli effetti civili, del riordinamento ed elevazione in parrocchia del Gran Priorato di S. Andrea, in Piazza Armerina.

N. 869. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 21 ottobre 1932 relativo al riordinamento del Gran Priorato di S. Andrea di quella città e alla elevazione a parrocchia del Priorato medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 870.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse Sacramentarie di S. Chiara, in Venezia.

N. 870. R. decreto 5 giugno 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse Sacramentarie di S. Chiara in Venezia, ed è autorizzato il trasferimento al Monastero stesso di alcuni immobili dei quali è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 871.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di N. S. di Lourdes, in Sant'Osvaldo.

N. 871. R. decreto 5 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di N. S. di Lourdes in Sant'Osvaldo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 872.
Conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, e le successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 24 gennaio, 26 luglio, 30 dicembre 1929 e 20 giugno 1930, nn. 107, 1405, 2315 e 846;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1933 il presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio o grado, comunque dipendente dall'Associazione italiana della Croce Rossa;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

È vietato ogni aumento dell'onere per il personale risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a carico dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione al presente decreto, verrà dispensato dal servizio, sarà corrisposto il trattamento ad esso spettante a termini delle norme organiche vigenti pel personale stesso.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso, oltre il ricorso al Ministero dell'interno, il ricorso straordinario al Re o il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente ai motivi di incompetenza o di violazione di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933

Messa in liquidazione del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con sede in Roma e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto lo statuto del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con sede in Roma, approvato con R. decreto 9 dicembre 1929;

Veduto il R. decreto 3 maggio 1933 con il quale fu provveduto alla nomina di un Regio commissario e di un vice commissario presso il Consorzio predetto;

Veduto l'art. 2, ultimo capoverso, del citato R. decreto 29 maggio 1933, n. 516;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933, il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con sede in Roma è posto in liquidazione, in conformità dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, sono nominati rispettivamente liquidatore e vice liquidatore del Consorzio predetto l'on. prof. ing. Giuseppe Belluzzo, Ministro di Stato, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Giuseppe Steiner, deputato al Parlamento.

Art. 3.

Il liquidatore ed, in caso di sua assenza od impedimento, il vice liquidatore hanno tutti i poteri spettanti a norma di legge e dello statuto agli organi deliberativi ed esecutivi del disciolto ente e nell'adempimento del loro incarico si uniformeranno, in quanto possibile, alle norme dettate nell'art. 3 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516.

In particolare essi dovranno:

1° stabilire immediatamente la situazione economico-finanziaria dell'ente alla data della messa in liquidazione;

2° formare, in relazione ai risultati emergenti dalla detta situazione, il bilancio della gestione liquidatrice, determinando il piano di reparto della spesa relativa fra i sindacati consorziati;

3° riferire mensilmente al Ministero delle corporazioni sull'andamento della gestione liquidatrice.

Art. 4.

Il compenso dovuto ai liquidatori, a carico dell'ente disciolto, sarà determinato, al termine della gestione liquidatrice, con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 28. — BERRUTI.

(5264)

REGIO DECRETO 6 luglio 1933.

Messa in liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Tessili in Milano e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto lo statuto in vigore del Sindacato Infortuni Industrie Tessili con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1932;

Veduta la copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 5 giugno 1933;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933, il Sindacato Infortuni Industrie Tessili con sede a Milano, è posto in liquidazione, in conformità dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è nominato liquidatore del Sindacato predetto l'on. Crespi gr. uff. dott. Silvio Benigno, senatore del Regno, che nei casi di assenza o di impedimento sarà sostituito dal cav. Calcaterra Giuseppe.

Art. 3.

Il liquidatore ed il vice liquidatore hanno tutti i poteri spettanti a norma di legge e dello statuto agli organi deliberativi ed esecutivi del disciolto Sindacato e, nell'adempimento del loro compito, si uniformeranno a quanto è stabilito dall'art. 3 del citato R. decreto 29 maggio 1933, n. 516.

Il compenso ad essi dovuto, a carico del Sindacato, sarà determinato al termine della gestione liquidatrice con provvedimento dal Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 38. — BERRUTI.

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Merati Giulio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 28 febbraio 1928, n. 1418, col quale il sig. Merati Giulio venne nominato rappresentante del sig. Galimberti Carlo Camillo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Visto il decreto Ministeriale, in data 10 febbraio 1933, n. 6439, col quale il predetto Merati venne confermato in tale carica, in seguito al passaggio in ruolo del menzionato agente di cambio;
Visto l'atto 20 giugno 1933, col quale il suindicato Merati ha rinunciato al mandato, a suo tempo, conferitogli dal predetto Galimberti;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Merati Giulio da rappresentante del sig. Galimberti Carlo Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5246)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.

Licenziamento dal servizio del macchinista del Regio liceo-ginnasio « Beccaria » di Milano sig. Zecchini Giovanni.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 22 agosto 1929 col quale il sig. Zecchini Giovanni fu nominato, come invalido di guerra ed in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, macchinista in prova a decorrere dal 16 settembre 1929, e destinato al Regio liceo ginnasio « Beccaria » di Milano;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1931 col quale il predetto fu nominato macchinista stabile, a decorrere dal 16 marzo 1930;
Veduta l'unita lettera della Procura generale della Corte dei conti, con la quale si informa che, con decisione n. 63294 in data 25 marzo-3 aprile 1933, venne definitivamente respinto il ricorso presentato dallo Zecchini, avverso il decreto del Ministero delle finanze col quale fu disposta la revoca della pensione di guerra concessa allo Zecchini come invalido;
Visto che lo Zecchini ha dolosamente indotto in errore l'Amministrazione alterando e tacendo la verità dei fatti, e che ha conseguito l'impiego producendo documenti comprovanti cose non vere;
Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1933, il sig. Zecchini Giovanni, macchinista del Regio liceo ginnasio « Beccaria » di Milano, è licenziato dal servizio ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto succitato, senza diritto a pensione o ad indennità alcuna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5247)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 10 settembre 1932 presentata dal sig. Kobald Giuseppe fu Giuseppe per la riduzione del suo cognome « Kobald » in quello di « Cobaldi - Endrici »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome « Kobald » del sig. Kobald Giuseppe fu Giuseppe, nato a Merano l'11 settembre 1899 è ridotto nella forma italiana di « Cobaldi - Endrici » a tutti gli effetti di legge. La riduzione è estesa ai discendenti in linea retta sottoposti alla patria potestà.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistente in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Kobald Giuseppe è stato corretto in quello di « Cobaldi - Endrici » Giuseppe con decreto del prefetto di Bolzano in data 5 aprile 1933-XI;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giuramenti, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: MARZIALI.

(2141)

N. 721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 19 febbraio 1933-XI presentata dal sig. Robatscher Luigi di Luigi per la riduzione del suo cognome Robatscher in quello di « Rovazzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome « Robatscher del sig. Robatscher Luigi, figlio di Luigi e di Viehweider Anna, nato a Nova Levante il 27 giugno 1901 è redatto nella forma italiana di « Rovazzi » a tutti gli effetti di legge. La riduzione è estesa ai discendenti in linea retta sottoposti alla patria potestà.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistente in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il sottoscritto cognome di « Robatscher » è stato corretto in quello di « Rovazzi » con decreto del prefetto di Bolzano in data 11 maggio 1933-XI »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giuramenti, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: MARZIALI.

(2181)

N. 622.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Mlinar Bruno di Girolamo e fu Banich Dila, nato a Zara il 1° settembre 1911 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Molinari »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Mlinar Bruno è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(2127)

N. 622.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Mlinar Giovannina di Girolamo e fu Benich Dila, nata a Zara il 23 agosto 1903 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Molinari »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Mlinar Giovannina è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(2128)

N. 437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Sossich Giuseppe di Giacomo e fu Paolin Adele, nato a Zara l'11 dicembre 1898 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Salvini ».

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Sossich Giuseppe è ridotto in « Salvini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(2140)

N. 464 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dubaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dubaz Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Craievich, nato a Grisignana il 23 gennaio 1860 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Soraz fu Giovanni e fu Maria Giurgiovich, nata a Grisignana il 5 luglio 1864, ed al figlio Andrea, nato a Grisignana il 10 maggio 1895; alla nuora Antonia Macovaz di Matteo e di Antonia Saule, moglie di Andrea Dubaz, nata a Grisignana il 16 agosto 1905 e alla nipote Maria, figlia di Andrea Dubaz e di Antonia Macovaz, nata a Grisignana il 5 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2427)

N. 406 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duchich Francesco figlio del fu Matteo e della fu Caterina Rubesa, nato a Castua (Jugoslavia) il 13 ottobre 1854 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Duchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Amalia Rovis fu Luigi e fu Anna Pielich, nata a Gedena il 23 gennaio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2428)

N. 474 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dundich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dundich Silvestro figlio del fu Antonio e di Maria Hroncich, nato a Neresine il 31 dicembre 1881 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dondi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rucconich di Giovanni e di Maria Socolich, nata a Neresine il 25 marzo 1887, ed ai figli nati a Neresine: Maria, il 16 novembre 1913; Silvio, il 26 maggio 1915; Gregorio, il 6 ottobre 1917; Salvina, il 30 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2431)

N. 387 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dussich » (Dusich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dussich (Dusich) Elisabetta vedova di Giovanni, figlia di Servolo Dambrosi e di Lucia Vidonis, nata a Buie il 4 dicembre 1882 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Buie: Maria, il 4 gennaio 1900; Giovanni, il 14 luglio 1904; Francesco, il 29 marzo 1906; Servolo, il 16 aprile 1908; Pietro, il 27 febbraio 1911; Regina, il 26 novembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2432)

N. 408 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dobrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrovich Giovanni, figlio di Francesco e di Domenica Draschich, nato a Tibole (Rozzo) il 14 dicembre 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Morgan di Bortolo e di Anna Golot, nata a Capodistria il 25 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2433)

N. 318 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gherdina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherdina Antonio figlio del fu Giuseppe e della fu Caterina Petersemolo, nato a Valmorasa (Pinguente) il 15 gennaio 1881 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Franza di Antonio e fu Caterina Gherdina, nata a Valmorasa il 4 maggio 1883, ed ai figli Amalia, nata a Valmorasa il 6 maggio 1908; Germano, nato a Trieste il 7 aprile 1910; Erminia, nata a Trieste il 25 novembre 1911; Antonio, nato a S. Tomà il 19 gennaio 1914; Giacomo, nato a San Tomà

il 15 luglio 1918; Luigi, nato a S. Tomà il 26 aprile 1924; Giuseppina, nata a S. Tomà il 28 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2434)

N. 383 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Glavanich Giacomina figlia del fu Nicolò e della fu Mattea Purich, nata a Cherso il 19 settembre 1879 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Galvani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2435)

N. 305 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gellich Giovanni figlio di Giuseppe e di Domenica Mezzich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 7 novembre 1891 e abitante a S. Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Chiades fu Giovanni e fu Antonia Budinich, nata a S. Pietro dei Nembi l'8 maggio 1895, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Mirca, il 27 febbraio 1920; Maria, il 24 aprile 1921; Giovanni, il 12 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2436)

N. 311 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora German Antonia ved. di Andrea figlia del fu Antonio Argenti e della fu Giovanna Colarich, nata a Prade (Capodistria) il 26 dicembre 1874 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Semedella (Capodistria) Antonia, il 17 gennaio 1908; Giuseppe, il 29 gennaio 1912; Bruno, il 15 settembre 1914; Anna, il 30 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2437)

N. 312 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » (Jerman) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German (Jerman) Giovanni figlio di Giuseppe e di Caterina Jerman, nato a Campello (M. di Capodistria) il 15 ottobre 1896 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Furlanich di Giuseppe e fu Maria Gugnaz nata a Paugnano (M. di Capodistria) il 12 maggio 1897, ed ai figli nati a Pirano: Giovanni, il 30 luglio 1922; Iolanda, l'11 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2438)

N. 313 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » (Jerman) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German (Jerman) Matteo figlio di Matteo e di Caterina Jerman, nato a Truscolo (Maresego) il 21 settembre 1903 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Jerman di Giovanni e di Anna Jerman, nata a Maresego il 12 settembre 1907, ed ai figli nati a Maresego: Albino, il 14 agosto 1926; Matilde, il 24 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Agrigento.

Si comunica che con R. decreto 8 maggio u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1933, reg. n. 3 Interno, foglio n. 268), il signor dott. Vincenzo Brancati è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Agrigento pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor dott. Nicolò Salvatore Scimè.

(5249)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Grosseto.

Si comunica che con R. decreto 8 maggio u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1933, reg. n. 3 Interno, foglio n. 265), il signor ing. Giovanni Scoppa è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Grosseto pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor ing. Giovanni Raceuglia.

(5250)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Piacenza.

Si comunica che con R. decreto 8 maggio u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno u. s., reg. n. 3 Interno, foglio n. 266) il signor dottor Francesco Pantaleoni è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Piacenza pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor dott. Carlo Tibaldi.

(5251)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Venezia.

Si comunica che con R. decreto 7 maggio u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1933, reg. n. 3 Interno, foglio n. 263), il signor avv. Wilfrido Casellati è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Venezia pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor avv. Carlo Trentinaglia.

(5252)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Bologna.

Si comunica che con R. decreto 8 maggio u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1933, reg. n. 3 Interno, foglio n. 267) il signor prof. Umberto Borsi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Bologna pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor on. prof. Silverio Leicht.

(5253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 243927 di L. 7, intestato a D'Amato Gaetano fu Vincenzo, domiciliato a Minori (Salerno), ipotecato per la cauzione del titolare quale usciere del giudice conciliatore di Minori.

Poichè il detto certificato è mancante della metà inferiore del primo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notifi-

cate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5254)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 506987 di L. 140 intestato a Casoria Angelo di Ferdinando, domiciliato in Cicciano (Caserta).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5255)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita nominativa consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita nominativa consolidare 5 % di L. 100, n. 84878 intestato a Mariani Giuseppe di Sabatino, domiciliato in Sala (Perugia).

Essendo stato presentato il titolo mancante di una parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sia notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 391.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 654 — Data: 17 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Corti Antonia fu Carlo, per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 125, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 22 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Avv. Accorsi Egidio di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 4ª serie n. 2 — Capitale: L. 1000, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 22 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione: Baldin Giacomo di Cesare — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 315, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 15.400, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 12.477,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 19 ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5162)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1 *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258133	200 —	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mendon* Emilio, dom. a Torre Pellice (Torino).	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mondon* Emilio, dom. come contro.
3,50 %	765579	108,50	Levi *Maria* di Giacomo, moglie di Fustella Carlo, dom. a Viverone (Novara), con usuf. a Grossi Adele fu Ignazio, moglie di Levi Giacomo.	Levi *Anna-Maria* di Giacomo, moglie, ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	238991	364 —	Scerba *Franceschina* fu Vincenzo, minore, moglie di Rendace Francesco, dom. a Cirò (Catanzaro) vincolata.	Scerba *Maria-Francesca* fu Vincenzo, minore, moglie di Rendace Francesco-*Anselmo*, dom come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	163878 200402	35 — 25 —	Russo *Angelo* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre Campo Antonietta, ved. di Russo Ignazio dom. a Sciacca (Girgenti), con usuf. ad Angello Margherita fu Ignazio, ved. Russo.	Russo *Michelangelo* fu Ignazio, minore, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
»	217859	115 —	Russo Ignazio, *Angelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minore, ecc., come la precedente; con usufr. come la precedente.	Russo Ignazio, *Michelangelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minori, ecc., come contro, e con usufr. come contro.
3,50 %	322425	105 —	De Crescenzo Sabino di Carmine, dom. ad Ottaiano (Napoli), con usufr. vitalizio a Scudieri *Rosa* fu Francesco, ved. di Vincenzo Montoro dom. ad Ottaiano.	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Scudieri *Angela-Rosa* fu Francesco, ecc. come contro.
Cons. 5 %	479803	600 —	Intestata come la precedente e con usufrutto vital. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	419785	395 —	Zucca Luigia fu Cesare, minore sotto la tutela di Zucca Virginia fu Andrea, domiciliata a Pavia; con usufr. a Morelli *Cesarina* di Paolo, ved. di Zucca Cesare, domiliata a Pavia.	Intestata come contro; con usufr. a Morelli *Antonietta* di Paolo, ved., ecc., come contro.
» »	419787 437070	395 — 260 —	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Cesarina* di Paolo, vedova di Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufr. come la precedente.	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Antonietta* di Paolo, ved. Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufrutto come la precedente.
»	539296	3.750 —	*Corti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni ved. *Corti*, dom. a Lecco (Como).	*Conti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni, ved. *Conti*, dom. come contro.
3,50 % »	538434	119 —	*Valerio* Serafina fu Giuseppe, moglie di Masera Paolo, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	*Stinelli* Serafina, moglie di Masera Paolo.
Cons. 5 % » »	335502 331068 322470	250 — 400 — 250 —	Beverini *Rosa* di Alessandro, nubile, domiciliata a Spezia (Genova).	Beverini *Maria-Rosa* di Alessandro, nubile dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24945	1.000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » » »	336468 317802 420041 316412 245483 110215	17,50 7 — 129,50 17,50 10,50 28 —	Beltrame *Vincenzo* fu Pietro, dom. a Pallanza (Novara) nelle prime tre rendite, a Porto Maurizio nella 4ª e 5ª rendita ed a Genova nella 6ª rendita, ipotecate.	Beltrame *Giuseppe-Vincenzo* fu Pietro, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	519596	400 —	Conte Clara di Mario, nubile, dom. a Formia (Roma).	Conte Clara di Mario, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 % (1902)	42094	350 —	Chiesa Parrocchiale di S. Biagio Martire in Cardito (Napoli; con usufr. vital. a Buonomo *Giuseppe* fu Luigi, dom. a Cardito.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buonomo *Antonio-Giuseppe* fu Luigi, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	510257	165 —	Tessitore *Vincenzo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pertusio (Torino).	Tessitore *Vincenza* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50 %	625707	21 —	Zenerino *Giuseppa* fu Carlo, nubile, domiciliata a Rueglio (Torino).	Zenerino *Maria-Giuseppa* fu Carlo, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	506176	325 —	Divano Giuseppina di *Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova con usufrutto a Lavagetto Domenico fu Agostino.	Divano Giuseppina di *Michele-Giacomo*, minore, ecc., come contro; con usufr. come contro.
»	506175	325 —	Divano Luigina di *Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come la precedente.	Divano Luigina di *Michele-Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5240)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	327606	500	Di Sandro Diamante fu Antonio, domt. a New York; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Bernardino*, moglie di Di Sandro Diamante, domt. a Colli al Volturno (Campobasso).	Intestata come contro; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Berardino*, moglie ecc., come contro.
3,50 %	818936	577,50	Gregotti *Elisa* di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Novara.	Gregotti *Elsa-Vincenza-Pierina* di Umberto minore ecc., come contro.
»	608758	182 —	Briasco *Giacomo*, Mario, vulgo Silvio, Antonio, Amedeo ed Aurelia, minori sotto la p. p. del padre Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista e figli nascituri da quest'ultimo, domt. a Borzonasca (Genova); con usufr. vital. a Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista, domt. a Borzonasca (Genova).	Briasco *Giovanni-Giacomo*, Mario ecc., come contro; con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 % Littorio	51666 51667	320 — 320 —	Madonno Filippo fu Giuseppe, dom. a Madonno Giovanni Clavesana (Cuneo), con usufr. vitalizio a Bruno Teresa fu *Antonio*, vedova di Madonno *Antonio* dom. a Clavesana (Cuneo).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bruno Teresa fu *Giuseppe Antonio*, vedova di Madonno *Carlo*, domiciliata come contro.
»	51668	320	Madonno Maddalena fu Giuseppe, moglie di Occelli Michele, dom. a Clavesana (Cuneo) con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	51669	320	Nievoli Andrea, minore sotto la tutela di Chieno Paolo, domicil. a Clavesana (Cuneo); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con ususfrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	313011	1.000	Borello *Clelia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domicil. a Reggio Calabria.	Borello *Paola-Clelia* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50 %	455506	210	Didier Pietro-Luca di Giovanni Antonio, domicil. a Thures (Torino); con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni Antonio fu Giovanni-*Girolamo*, domicil. a Thures (Torino).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni-Antonio fu Giovanni-*Antonio* o fu Giovanni-*Girolamo*; domicil. come contro.
Cons. 5 %	393075	250	Caliendo *Felice* di Stefano, interdetto sotto la tutela della moglie Nunziata Rosa fu Andrea, domicil. a Palma Campania (Napoli).	Caliendo *Andrea-Felice* di Stefano, interdetto, ecc., come contro.
3,50 %	82304	997,50	*Marietti* Lucia nata *Brunatti* del vivente Bartolomeo, domicil. a Salò, vincolata.	*Brunati* Lucia di Bartolomeo, *moglie di Marietti Carlo*, domicil. come contro, vincolata.
»	318360	840 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, moglie di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
»	364667	1.193 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, vedova di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
» 3,50 (1902)	786896 39321	1.652 — 353,50	*Brunatti* Lucia, ecc., come la precedente.	*Brunati* Lucia, ecc., come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	421472 421474	25 — 25 —	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonio* di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, domicil. a Lanciano (Chieti).	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonino* di Enrico, minore, ecc., come contro.
»	188365	2.000	Gravita Panfilo di Antonio, domicil. a New York.	*Gavita* Panfilo di Antonio, domicil. a New York.
3,50 %	215929	59,50	Rinaldi Gaetano, *Angiola*, Emilia fu Gabriele e Lio *Serafina* di Giuseppe, vedova del detto Rinaldi Gabriele, minori i primi tre sotto la p. p. della predetta loro madre, domiciliati a Roma; con usufrutto a Rinaldi Giovanni di Gaetano.	Rinaldi Gaetano, *Francesca-Angela, detta Angela*, Emilia fu Gabriele e Lio *Maria-Francesca-Serafina, detta Serafina* di Giuseppe vedova, ecc., come contro.
»	234147	497 —	Ricci Ernesta, *Giuseppe*, Giovanni, Bandolina e Luigi di Domenico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Ricci Domenico, domicil. ad Alessandria.	Ricci Ernesta, *Bandolino* Giovanni, *Bandolino Luigi* di Domenico, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	226636 439502	105 — 70 —	Colosso Giuseppa } fu Adolfo *minori sotto* Colosso Massimo } *la p. p. della madre Massa Antonietta fu Bartolo, vedova Colosso*, domiciliati ad Ugento (Lecce).	Colosso Giuseppa } fu Rodolfo, domiciliati ad Colosso Massimo } Ugento (Lecce).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5135)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.